



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliari

Largo Volumnia 11, 00181 Roma – Tel. 06 7803254 – Fax 06 7803254

PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it - PEO: rmic8gc00n@istruzione.it

www.icvolumnia.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
All'albo on line

CIRCOLARE Prot. 9860 del 17/08/2021

OGGETTO: obbligo della “certificazione verde COVID-19” per il personale scolastico.

Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 9 ter, comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come modificato ed integrato dal D.L. 6 agosto 2021, n° 111, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico di possesso e di esibizione della “certificazione verde COVID-19”, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309.

A tal proposito si segnala che la “certificazione verde COVID-19” è rilasciata

- ✓ dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- ✓ a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- ✓ a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Firmato digitalmente da MEROLLA MARIA ROSARIA

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e sarà considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Inoltre il personale scolastico in parola sarà soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore sarà ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento sarà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata **dal personale addetto alla portineria**, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR CODE) in formato digitale o cartaceo, utilizzando l'App denominata "VerificaC19". Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni offline (con una interrogazione alla piattaforma nazionale almeno una volta al giorno, per l'aggiornamento del data base locale), garantendo l'assenza di informazioni memorizzate sul telefonino e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall'operatore.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante la certificazione verde COVID 19:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del **Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309** sulle certificazioni di **esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
(Firma digitale)